

CIRCOLARE N° 53/2015



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851

Ufficio I

PROCURA GENERALE	
M. 5599	
N. 5599	30 LUG 2015
RPA	GDR
C. 117	

P. SCRIPTA

Prot. n.
Rif. n. 016.001.004-279



Roma,

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di appello
Loro Sedi

Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica
presso le Corti di appello
Loro Sedi

e, p. c. Al Sig. Primo Presidente della Corte di cassazione
Roma

Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Roma

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Roma

Oggetto: Art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Alcuni uffici giudiziari hanno segnalato l'esigenza di istruzioni e chiarimenti sulle modalità applicative dell'istituto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162.

Occorre preliminarmente precisare che il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162, all'art. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l'assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una "convenzione di negoziazione assistita" con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti,

senza l'intervento del giudice, che produce gli effetti e tiene luogo, come precisato dall'art. 6, comma 3, del d. l. n. 132 del 2014 *"dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio"*.

La legge ha previsto poi che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, che, *"quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3"* o la propria *"autorizzazione"* nei casi di cui gli accordi raggiunti rispondano all'interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori di handicap gravi, o non autosufficienti.

In caso contrario il Procuratore della Repubblica deve trasmettere l'accordo entro cinque giorni al Presidente del tribunale per l'apertura di un procedimento che si svolgerà davanti allo stesso Presidente.

Con riguardo al procedimento che si svolge davanti all'ufficio requirente si rappresenta che, nelle more della approvazione e istituzione presso le Procure della Repubblica di uno specifico registro formale (a mezzo di provvedimenti normativi), in ogni segreteria giudiziaria va immediatamente messo in uso un registro di comodo che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell'accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio).

Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. L'originale verrà invece restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile.

In merito alla gratuità o meno del procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del "nulla osta" o della "autorizzazione", questa Direzione generale ritiene di dovere escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dovuto "per ciascun grado di giudizio" su richiesta di attività giurisdizionali delle parti. Invero, il Procuratore della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha "degiurisdizionalizzato" la materia in oggetto.

Analoga esenzione si ritiene che il legislatore abbia voluto estendere anche alla parte relativa alla prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del tribunale. Tale fase infatti non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento che per definizione legislativa è "degiurisdizionalizzato".

A conferma della gratuità dell'istituto depono inoltre anche l'art. 22 del d.l. n. 132 del 2014 che espressamente prevede una copertura straordinaria per le *"minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 12 del presente decreto"*. Infatti il legislatore, ben consapevole che dalle nuove disposizioni sarebbe derivata una minore iscrizione di cause a ruolo e, quindi, una diminuzione delle entrate per l'Erario, nel successivo comma 2 demanda al Ministro della giustizia *"il monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto"*, al fine di provvedere, nella ipotesi in cui si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni, all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate.

Si rappresenta, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa, Ufficio registro e altri tributi indiretti – con il parere trasmesso in data 3 luglio 2015 a seguito di interpello n. 954-212/2015 di questa Direzione generale, ha ritenuto che gli accordi che gli avvocati depositano presso la segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 della legge n. 162 del 2014 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che le esenzioni previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 *"dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"* si riferiscono a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici *"relativi"* al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Pertanto l'esenzione, anche con riferimento all'imposta di bollo, deve ritenersi applicabile all'accordo depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica competente, proprio sul presupposto che l'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio.

A conferma di detta interpretazione militano, altresì, le coerenti considerazioni espresse, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (resoconto della seduta del 27 ottobre 2014) nel corso dell'esame delle misure introdotte con il citato decreto legge n. 132 del 2014.

Allo stesso modo e per le medesime considerazioni devono ritenersi non dovuti i diritti di

copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione che il pubblico ministero è chiamato ad apporre sull'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato art. 6 del d.l. n. 132 del 2014.

Peraltro, come già evidenziato in precedenza, l'avvocato è destinatario dei provvedimenti originali emanati dalla Procura della Repubblica che, invece, archivia e conserva solo una copia autentica degli stessi.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale fase di negoziazione assistita che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale, secondo le previsioni dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 6, del d. l. n. 132 del 2014, questa Direzione generale segnala la necessità di istituire, nell'immediato, un registro di comodo, analogo a quello previsto per la fase che si svolge dinanzi all'ufficio requirente, in attesa che sia istituito un idoneo registro informatico.

E' di tutta evidenza, infatti, che l'eventuale iscrizione nel registro informatico della volontaria giurisdizione verrebbe a falsare il dato statistico relativo a questo tipo di procedimenti.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto il contenuto della presente nota.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

